



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 31/01/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2965

Cont. n. 1435/11/LO (coll. cont. 1635/10 / RM). Rimborso oneri di patrocinio legale a favore del dipendente regionale sig. Foglietta Settimio Fernando Nicola in giudizio di responsabilità penale. Riconoscimento del debito.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con istanza del 13/07/2010, acquisita al protocollo dell'Avvocatura Regionale in data 22/07/2010 al n. 11/L/ 14740, il geometra Foglietta Settimio Fernando Nicola, dipendente dell'Ufficio di Coordinamento U.T.P. Bari-Foggia della Regione Puglia all'epoca dei fatti(2007), per il tramite dell'avv. Giorgio M.Salvatori, chiedeva il riconoscimento ex post del patrocinio legale ed il conseguente rimborso degli oneri per la difesa sostenuta in suo favore dall'avv. Michele Curtotti nel giudizio di responsabilità penale n. 5988/07 R.G.N.R. dinanzi al Tribunale di Foggia;
- in data 4/02/2010 il GIP del Tribunale di Foggia dr. Rita Pasqualina Curci, con Decreto(depositato in cancelleria in data 24/02/2010), aveva disposto l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M.;
- in allegato alla predetta istanza l'avv. Salvatori inviava, ad integrazione della documentazione già trasmessa, anche la fattura n. 19/2010 emessa dall'avv. Curtotti, relativa alle prestazioni professionali eseguite nel procedimento penale di che trattasi, per l'importo complessivo di euro 3.500,00;
- il Sig. Foglietta, visto il silenzio dell'Amministrazione, ha provveduto tramite gli avvocati Giorgio Maria Salvatori e Barbara Straface a promuovere ricorso innanzi al Tribunale di Foggia - Sez.Lavoro-, al fine di ottenere per via giudiziale il rimborso spettantigli;
- il Giudice del Lavoro, con decreto dell'1/09/2011, notificato alla Regione Puglia a mezzo posta in data 16/09/2011 ed acquisito al Prot. in data 6/10/2011 al n. 18558, disponeva la comparizioni delle parti in data 20/03/2012;
- i citati legali, contattati dall' avvocato Antonella Loffredo dell'Avvocatura regionale,intestatario del fascicolo, si sono dichiarati disponibili ad un bonario componimento della querelle abbandonando il giudizio, giusta nota del legale interno in data 29/11/2011;
- acquisito il parere favorevole all'assunzione a carico dell'Amministrazione Regionale degli oneri di difesa"nei limiti regolamentari(minimi professionali)", espresso dall'Avvocato Coordinatore ai sensi dell'art.4, comma 3, lettera h della L.R. n.18/2006;
- in conformità al citato parere, non risultando agli atti la " previa scelta concordata del legale o il comune gradimento"- condizioni previste dall'art. 67 del D.P. R. 268/87(norma riprodotta dal CCNL 14/09/2000, all'art. 28), la parcella presentata è stata rideterminata d'ufficio adeguando gli importi di Onorario nella misura dei Minimi Tariffari, per un importo complessivo di euro 1.880,15;

- considerato che, per esigenze temporali legate alla chiusura del decorso esercizio finanziario non è stato possibile adottare il provvedimento dirigenziale di impegno della suddetta spesa, si rende necessario che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del richiedente per l'importo di euro 1.880,15, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289; -

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di euro 1.880,15 relativa al riconoscimento del debito nei confronti del Sig. Foglietta, a titolo rimborso oneri di patrocinio, si provvede mediante imputazione al Cap. 3130 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 1880,15 (senza ritenuta d'acconto) si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 3130;

- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito nella misura di euro 1.880,15 a favore del sig. Foglietta Settimio Fernando Nicola, a titolo rimborso oneri di patrocinio;

- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 1.880,15, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R.13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
